

R.D. 6-5-1940 n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

Publicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.

.....

56. Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge [\(27\)](#), è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie [\(27/a\)](#).

(27) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato al n. A/I, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(27/a) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.

.....

TITOLO III

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici [\(55\)](#).

116. Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge [\(53\)](#) è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni [\(55/a\)](#).

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, numero 1946 [\(56\)](#).

(55) Vedi anche artt. 68-85, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con D.P.R. 18 giugno 1931, n. 773, riportato al n. *Al* di questa voce.

(53) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al* di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(55/a) Comma così sostituito dall'art. 4, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

(56) Il nulla osta è ora rilasciato dalla Direzione generale dello spettacolo, originariamente istituita, dall'art. 1 D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e passata, poi, conseguentemente al disposto di cui agli artt. 2 e 5, *L. 31 luglio 1959, n. 617*, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, alle dipendenze di codesto Ministero.

Per quanto concerne la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, teatrali e misti, vedi ora gli artt. 21 e 22, *L. 29 dicembre 1949, n. 958*, riportata alla voce *Cinematografia*, contenente disposizioni per la cinematografia.

117. Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio [\(57\)](#).

Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

(57) A norma dell'art. 2, *D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534*, riportato alla voce *Cinematografia*, l'impianto della cabina ed il dispositivo di sicurezza di cui al presente articolo, non sono obbligatori per i locali adibiti a proiezioni cinematografiche con pellicole a passo ridotto, proiezioni però, che possono essere effettuate solo con pellicole ininfiammabili.

118. La licenza di cui all'art. 68 della legge [\(53\)](#) deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge [\(58\)](#); però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge [\(58\)](#), possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

(53) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I* di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(58) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(58) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

119. Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria nei casi di infortunio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

120. Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità [\(59\)](#).

(59) Vedi, per le gare di velocità di autoveicoli, l'art. 9, *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, e l'art. 17, *D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420*, riportati alla voce Circolazione stradale, e, per le gare aeronautiche, gli artt. 183-187, *R.D. 11 gennaio 1925, n. 356*; a tale riguardo vedi nota all'art. 68 del T.U. riportato al n. *A/I*.

121. Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco [\(59/a\)](#).

(59/a) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi gli artt. 33 e 38, *L. 24 novembre 1981, n. 689*, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

122. Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

123. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge [\(58\)](#) e ne informa tempestivamente il Questore.

(58) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

124. È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge [\(58\)](#), per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge [\(58\)](#) [\(59/b\)](#).

(58) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(58) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(59/b) Vedi, anche, l'art. 163, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, riportato alla voce Regioni.

125. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge [\(58\)](#), deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

.....

141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del *decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3*, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della *legge 18 marzo 1968, n. 337*;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-*bis* e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la

commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-*bis*, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni [\(74\)](#).

(74) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-*bis* e 142, dall'art. 4, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).

141-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla *legge 6 ottobre 1995, n. 425*, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo [\(75\)](#).

(75) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-*bis* e 142, dall'art. 4, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).

142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-*bis*.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera *e*), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-*bis*.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-*bis*, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità [\(76\)](#).

(76) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-*bis* e 142, dall'art. 4, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).

143. Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osserva le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419 [\(77\)](#), e 10 settembre 1936, n. 1946 [\(78\)](#).

(77) Recava norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché per la gestione degli spettacoli misti teatrali e cinematografici; vedi, ora, art. 21, *L. 29 dicembre 1949, n. 958 e D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534*, riportati rispettivamente alla voce Cinematografia.

(78) Recante norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale.

144. Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma lettera e), del presente regolamento [\(78/a\)](#).

(78/a) Comma così modificato dall'art. 4, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

145. Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

.....

§ 15 - Degli esercizi pubblici [\(85\)](#).

152. Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge [\(83\)](#) deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia [\(86\)](#).

(85) Vedi anche gli artt. 86-110, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, nonché *D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78* e *L. 8 luglio 1949, n. 478*, che hanno apportato modificazioni all'art. 95 del testo unico sopra indicato, riportati rispettivamente ai nn. A/I, A/III ed A/V di questa voce.

(83) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.

(86) Comma così sostituito dall'art. 2, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 11, *L. 29 marzo 2001, n. 135*.

153. La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate [\(86/a\)](#).

(86/a) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 11, *L. 29 marzo 2001, n. 135*.

154. [La licenza di cui all'art. 86 della legge [\(83\)](#) è stesa su modello annesso al presente regolamento [\(86/b\)](#) [\(86/c\)](#).

(83) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.

(86/b) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 11, *L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(86/c) Articolo abrogato dall'art. 6, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

155. Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge [\(83\)](#).

Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.

Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.

(83) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.

156. L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.

157. [Gli esercenti pubblici indicati nell'art. 86 della legge [\(83\)](#) non sono soggetti alla speciale licenza, prescritta dall'art. 1 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 [\(87\)](#), sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento della cauzione.

Per gli esercizi diversi da quelli in cui si spacciano al minuto bevande alcoliche, il Questore, nel rilasciare la licenza, terrà presente il disposto dell'art. 3, n. 2, del citato decreto, e potrà revocarla nei casi previsti dal successivo art. 5] [\(87/a\)](#).

(83) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.

(87) Conteneva norme sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico.

(87/a) Articolo abrogato dall'art. 6, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

158. [Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge [\(88\)](#); ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge [\(88\)](#)] [\(88/a\)](#).

(88) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(88) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(88/a) Articolo abrogato dall'art. 3, *D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481*.

159. Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge [\(88\)](#), possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.

L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.

(88) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al* di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

160. Non è considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 87 della legge [\(88\)](#), quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.

(88) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al* di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

161. La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge [\(88\)](#), è subordinata all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza [\(89\)](#).

(88) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al* di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(89) Per quanto concerne la disciplina delle attività di giuoco (giochi di abilità e concorsi pronostici), vedi anche *D.Lgs.C.P.S. 14 aprile 1948, n. 496* e *D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581*, riportati alla voce *Giuochi di abilità e concorsi pronostici*.

.....
176. Agli effetti dell'art. 86 della legge [\(92\)](#), non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge [\(92\)](#), ed a litri 0,33 per le altre [\(92/a\)](#).

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

(92) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(92) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(92/a) Comma così modificato dall'art. 7, *L. 11 maggio 1981, n. 213*, riportata alla voce Fabbricazione (Imposte di).

177. Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

178. Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge [\(92\)](#), non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; né alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

(92) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

179. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge [\(92\)](#), che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume».

(92) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

180. I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge [\(92\)](#) che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la

riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge [\(92\)](#) e 173 176 a 181 e 186 del presente regolamento [\(92/b\)](#) [\(92/c\)](#).

(92) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(92) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(92/b) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38, *L. 24 novembre 1981, n. 689*, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

(92/c) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 11, *L. 29 marzo 2001, n. 135*.

181. Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora [\(92/b\)](#).

(92/b) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38, *L. 24 novembre 1981, n. 689*, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

182. Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.

Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.

I campioni non utilizzati si restituiscono allo esercente.

183. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.

184. La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.

La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.

Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.

185. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.

186. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale [\(92/b\)](#).

(92/b) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario

187. Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

188. I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

[Tale divieto può essere esteso dal Prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi età] [\(92/c\)](#).

[Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico] [\(92/d\)](#).

(92/c) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

(92/d) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

189. L'avviso di cui all'art. 99 della legge [\(93\)](#) deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso.

I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge [\(93\)](#), possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel mese di dicembre, invia al Questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge [\(93\)](#); l'elenco degli esercizi per i quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.

(93) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(93) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(93) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

190. [Le licenze temporanee degli esercizi pubblici, di cui all'art. 103 della legge [\(93\)](#), devono contenere l'indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza] [\(93/a\)](#).

(93) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(93/a) Articolo abrogato dall'art. 6, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

191. Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purché presenti preventivamente all'autorità locale di pubblica sicurezza una dichiarazione scritta dalla quale risulti:

a) da quali fondi sia ricavato il vino;

b) l'estensione dei medesimi;

c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;

d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.

Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 16, 96 e 101 della legge [\(93\)](#) e 185 e 186 del presente regolamento.

(93) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

192. [Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobliati, o dia altrimenti alloggio per mercede, oltre alle indicazioni della via e della casa, si deve specificare quante camere e quanti letti sono offerti in fitto, e, qualora si tratti di appartamenti, il numero degli ambienti di cui questi si compongono, tenute presenti le disposizioni della *legge 16 giugno 1939, numero 1111* [\(94\)](#).

Ogni trasferimento ed ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione devono essere notificate all'autorità locale di pubblica sicurezza, che ne prende atto sulla dichiarazione] [\(94/a\)](#).

(94) Conteneva norme sulla disciplina degli affittacamere, riportato alla voce *Affittacamere*.

(94/a) Articolo abrogato dall'art. 6, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

.....
194. Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

195. La tabella dei giochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge [\(93\)](#), deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno [\(94/b\)](#).

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

(93) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(94/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

.....

§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari [\(101\)](#).

204. La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge [\(97\)](#), deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.

Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, numero 2650 [\(102\)](#).

Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della *legge 10 maggio 1938, n. 745* [\(103\)](#) sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del *regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279* [\(104\)](#), recante norme per la attuazione della predetta *legge 10 maggio 1938, n. 745* [\(105\)](#), in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito [\(106\)](#).

Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

(101) Vedi, anche, gli artt. 115-120, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I.

(97) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(102) Che ha convertito in legge il *R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523*, contenente norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(103) Riportata alla voce Cassa di risparmio e monti di credito su pegno.

(104) Riportato alla voce Cassa di risparmio e monti di credito su pegno.

(105) Riportata alla voce Cassa di risparmio e monti di credito su pegno.

(106) Le funzioni che espletava il cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 2, *D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691*, riportato alla voce Istituti di credito, istitutivo di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono state devolute alla Banca d'Italia.

205. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge [\(107\)](#), si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta [\(108\)](#).

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

(107) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(108) Per quanto riguarda la disciplina della professione di mediatore, vedi anche *L. 21 marzo 1958, n. 253*, gli articoli 1-4 della quale sono riportati nella nota posta all'art. 115 del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce.

206. Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge [\(107\)](#) le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla *legge 20 giugno 1935, n. 1349* [\(109\)](#) e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

(107) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(109) Contenente norme sul disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli, riportato alla voce Trasporto merci per conto terzi mediante autoveicoli.

207. Non può essere concessa licenza per lo esercizio della mediazione per le professioni liberali.

208. Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge [\(107\)](#), chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

(107) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

209. Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali [\(110\)](#).

(110) Per quanto concerne l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori momentaneamente disoccupati, vedi *L. 29 aprile 1949, n. 264*, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

210. Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.

211. Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'art. 115 della legge [\(107\)](#) sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.

L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

(107) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

212. L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della legge [\(107\)](#).

(107) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. A/I di questa voce con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

213. Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza [\(111-112\)](#).

(111-112) Articolo così sostituito dall'art. 156, *D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, nel testo integrato dall'art. 36, *D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

214. Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati alla autorità medesima.

215. Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplosivi, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.

È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebbrezza, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

È altresì vietata ogni operazione di soppegno.

216. L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

217. Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

218. Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della legge [\(113\)](#), è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:

- a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
- b) la data della operazione;
- c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
- d) il valore di stima degli oggetti suddetti;
- e) l'importo e la durata del prestito;
- f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;
- g) la data della spenkorazione;
- h) la data della vendita del pegno;
- i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.

La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.

(113) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *Al* di questa voce, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

219. Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

220. I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

221. Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

222. Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

223. Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni [\(114\)](#), ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.

All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.

(114) Gli uffici provinciali delle corporazioni sono stati soppressi a norma del disposto di cui all'art. 1, *D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315*, l'articolo 2 del quale, ricostituita in ogni capoluogo di provincia una Camera di commercio industria e agricoltura, ha ad essa attribuito l'esercizio delle funzioni e dei poteri che erano degli uffici soppressi.

.....

242. La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

243. L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge [\(126\)](#) incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente [\(126/b\)](#).

Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.

Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere [\(126/c\)](#).

(126) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(126/b) Comma così modificato dall'art. 16, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, riportato alla voce Regioni.

(126/c) Vedi, anche, l'art. 14, *D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53* e l'art. 14, *D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54*.

244. Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge [\(126\)](#) i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.

Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

(126) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *A/I*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

245. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.

In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.

Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.

Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.

246. La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento.

La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

247. Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge [\(126\)](#), indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo [\(126/a\)](#).

(126) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, riportato al n. *AlI*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(126/a) Comma aggiunto dall'art. 2, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.
